

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
641/2013/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2014, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto 28 dicembre 2012);

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (di seguito: decreto legge 102/13);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)", approvata con deliberazione ARG/gas 119/10, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 383/2012/R/;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 581/2012/R/com (di seguito: deliberazione 581/2012/R/eel);
- la deliberazione 16 gennaio 2013 dell'Autorità, 6/2013/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2013, 92/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 92/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 121/2013/R/com (di seguito: deliberazione 121/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2013 168/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 279/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 279/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 405/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 405/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità del 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità del 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG 2014-2019), approvato con deliberazione 573/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la parte I del Testo Unico della regolazione della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 605/2013/R/com (di seguito: deliberazione 605/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel);
- il parere dell’Autorità 27 dicembre 2013, 646/2013/I/com (di seguito: parere 646/2013/I/com);
- le comunicazioni di Stogit S.p.A. del 15 aprile 2013 (prot. Autorità 14303 del 16 aprile 2013) e di Edison Stoccaggio S.p.A. del 17 aprile 2013 (prot. Autorità 14407 del 17 aprile 2013);
- la comunicazione trasmessa dalla Sogin all’Autorità in data 17 settembre 2013 (prot. Autorità 30111 del 17 settembre 2013) (di seguito: comunicazione 17 settembre 2013);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 19 novembre 2013 (prot. Autorità 36978 del 20 novembre 2013);
- la comunicazione trasmessa dalla Sogin all’Autorità in data 4 dicembre 2013 (prot. Autorità 38571 del 5 dicembre 2013) (di seguito: comunicazione 4 dicembre 2013);
- la comunicazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. 8587 dell’11 dicembre 2013 (prot. Autorità 39641 del 13 dicembre 2013);

- la comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. n. P2013001981 dell'11 dicembre 2013 (prot. Autorità 40276 del 18 dicembre 2013) (di seguito: comunicazione 11 dicembre 2013);
- la comunicazione della Cassa del 16 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 40827 del 24/12/2013) (di seguito: comunicazione 16 dicembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 17 settembre 2013, la Sogin ha evidenziato la necessità di una erogazione straordinaria da parte della Cassa nel mese di gennaio 2014 per far fronte agli impegni connessi ai contratti di riprocessamento in Francia del combustibile irraggiato e del combustibile di Creys Malville, per 147,9 milioni di euro (di seguito: pagamento straordinario connesso al riprocessamento);
- con la deliberazione 405/2013/R/com (comma 1.2) l'Autorità ha previsto che la Sogin trasmetta alla Cassa e all'Autorità, con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi, l'ammontare e la data prevista del pagamento straordinario connesso al riprocessamento;
- con la medesima deliberazione (comma 1.3) l'Autorità ha altresì previsto che la Cassa eroghi alla Sogin l'ammontare di cui al precedente alinea, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2, entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di pagamento comunicata;
- con la comunicazione del 4 dicembre 2013, la Sogin ha trasmesso all'Autorità il piano finanziario dei primi mesi del 2014, ai sensi di quanto previsto al comma 11.1, lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, evidenziando l'esigenza di ottenere dalla Cassa ulteriori erogazioni, a titolo di acconto;
- l'articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 102/13, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo decreto si provveda, "quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari";
- con comunicazione del 2 dicembre 2013, ricevuta dall'Autorità il 4 dicembre 2013 (prot. 38477/A), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sollecitato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa;
- con deliberazione 605/2013/R/com, l'Autorità ha disposto che gli oneri di cui al precedente alinea siano posti a carico dei conti A2 e MCT, utilizzando transitoriamente le somme già raccolte per far fronte al pagamento degli oneri relativi alle leggi 311/04 e 266/05 di competenza degli anni 2011, 2012 e, in quota parte, 2013;

- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13 prevede misure per la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica a valere sulle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legge e sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legge;
- il provvedimento ministeriale di cui al precedente alinea non è stato ancora adottato;
- con deliberazione 646/2013/I/com, l'Autorità ha espresso parere favorevole al Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito allo schema di decreto ministeriale comunicato con lettera del 7 novembre 2013, prot. n. 37056 (prot. Autorità n. 37056 del 21 novembre 2013), recante modalità e termini per i versamenti da parte della Cassa delle somme destinate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'anno 2011, ai sensi delle medesime leggi 311/04 e 266/05; e che detto parere è condizionato al trattenimento transitorio di 135 milioni di euro dai versamenti spettanti al GSE da parte della Cassa, in relazione alle partite afferenti il conto A3;
- nel medesimo parere di cui al precedente punto l'Autorità ha evidenziato la necessità di impartire, specifiche istruzioni alla Cassa per consentire l'immediata erogazione delle somme relative alle leggi 311/04 e 266/05 di competenza dell'anno 2011, imputando transitoriamente al conto A3 il relativo onere;
- con la comunicazione 11 dicembre 2013, il GSE ha aggiornato le stime degli oneri posti in capo al conto A3 di competenza degli anni 2013 e 2014, con un complessivo peggioramento rispetto alle previsioni del precedente aggiornamento tariffario, riconducibile, tra l'altro, anche alla previsione di possibili erogazioni nel corso del medesimo anno 2014 per far fronte alla risoluzione anticipata della convenzione di un impianto CIP 6/92, per un importo di circa 470 milioni di euro;
- il GSE ha, inoltre, segnalato la possibilità di un ulteriore aggravio attualmente stimabile in circa 570 milioni di euro in relazione ad un'ulteriore possibile richiesta di risoluzione anticipata di una convenzione CIP 6/92;
- le suddette previsioni, per contro, non potevano tener conto della attesa riduzione, di un importo stimabile intorno ai 300 milioni di euro, degli oneri previsti nel 2014 riconducibile alle disposizioni della recente deliberazione 618/2013/R/efr in materia di definizione del valore dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, per i quali è consentito l'accesso al ritiro dedicato;
- con la deliberazione 114/2012/R/com, l'Autorità ha, altresì, previsto che la Cassa è autorizzata ad effettuare anticipazioni al conto A3, utilizzando le somme disponibili presso tutti gli altri conti di gestione, con priorità alle somme relative ai conti di cui al comma 47.1, del TIT, nel limite complessivo di 1,2 miliardi di euro;
- l'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;

- con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità un primo atto di indirizzo per l’attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 e con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità un secondo atto di indirizzo che integra il primo atto di indirizzo (di seguito: atti di indirizzo);
- gli atti di indirizzo prevedono di limitare alle sole imprese identificate dall’art. 3 comma 1 del decreto 5 aprile 2013 che svolgono attività manifatturiera (di seguito: imprese a forte consumo di energia elettrica) le agevolazioni per le soglie di consumo più elevate; e che i consumi oggetto di agevolazione sono esclusivamente quelli relativi ai prelievi in media e alta tensione;
- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l’Autorità ha fissato al 1 luglio 2013 la decorrenza del diritto alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- in particolare, con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha previsto che, nel primo periodo di applicazione:
 - a) le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica siano riconosciute direttamente dalla Cassa con un meccanismo di acconto/conguaglio;
 - b) gli oneri per il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla precedente lettera a) siano esplicitati in una nuova componente di tipo parafiscale A_E , nell’ambito della rideterminazione degli oneri generali di cui al decreto legge 83/12, a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle medesime agevolazioni;
- con la medesima deliberazione l’Autorità ha altresì previsto che:
 - la componente parafiscale A_E , da quantificare con successivo provvedimento, sia attivata a partire dal 1 gennaio 2014;
 - sia istituito presso la Cassa uno specifico conto alimentato dalla suddetta componente (di seguito: conto A_E);
 - l’effetto abrogativo dell’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99 decorra dal medesimo 1 gennaio 2014;
- con la medesima deliberazione 467/2013/R/eel l’Autorità ha previsto pertanto che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’esenzione totale delle componenti tariffarie A per:
 - i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh in media tensione;
 - i consumi mensili eccedenti gli 12 GWh in alta e altissima tensione;
 sia confermata solo se detti punti sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
- in forza di quanto previsto al precedente alinea, a partire dal 1 gennaio 2014 per i punti di prelievo in media, alta o altissima tensione nella titolarità di imprese con indice di intensità di costo dell’energia elettrica inferiore al 2%, è previsto il riallineamento ai valori medi di settore degli oneri generali in relazione ai consumi mensili, rispettivamente, oltre gli 8 GWh e oltre i 12 GWh;

- la Cassa ha messo a disposizione il portale per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013, con le modalità previste dalla deliberazione 347/2013/R/eel;
- con comunicazione 16 dicembre 2013 la Cassa ha trasmesso all'Autorità una prima sintesi dei dati raccolti sul portale, avente natura preliminare;
- in base alle informazioni preliminari di cui al precedente alinea, gli oneri in capo al conto A_E sono, ad oggi, stimabili pari a circa:
 - 400 milioni di euro per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013,
 - 820 milioni di euro per l'anno 2014,
 confermando le valutazioni dell'Autorità circa la maggior onerosità della manovra rispetto alle previsioni contenute nel primo atto di indirizzo;
- le stime di cui al precedente punto dovranno essere oggetto di specifiche verifiche e pertanto sono passibili di modifiche, anche significative;
- con la deliberazione 6/2013/R/com l'Autorità, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 74/12, ha stabilito che le popolazioni colpite dal sisma del 20 maggio 2012, per un periodo minimo di due anni, hanno diritto, tra l'altro, alla riduzione degli oneri generali in bolletta
- i sopracitati oneri sono applicati in misura ridotta del 40% ai consumi e alle prestazioni fornite dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2014 compresi;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, prevede "misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare";
- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- con deliberazione 581/2012/R/com, l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2013 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, fissandola pari a 0,0180 centesimi di euro/kWh;
- in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 581/2012/R/com, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2012 - novembre 2013, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2012 - novembre 2013, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari al 1,3%;
- con deliberazione 231/04, l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03;
- ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione 607/2013/R/eel, la componente UC3, per tutte le tipologie di utenza, è maggiorata dell'elemento UC3^{NIL} che, per l'anno 2014, assume valore pari a 0,001 centesimi di euro/kWh;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10, l'Autorità ha definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le

- ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- il comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che i progetti pilota individuati ai sensi dell'articolo 10, della medesima deliberazione, in relazione all'erogazione del servizio di ricarica, oltre al prezzo relativo all'energia elettrica, applicano un corrispettivo non superiore al corrispettivo TS_{max} , il cui valore è fissato nella tabella 2, allegata alla medesima deliberazione;
 - il corrispettivo di cui al precedente alinea è aggiornato dall'Autorità in concomitanza con gli aggiornamenti degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
 - con la deliberazione 607/2013/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2014, ivi compresi i punti di prelievo in bassa tensione per le ricariche dei veicoli elettrici;
 - non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico;
 - con deliberazione 350/2012/R/eel sono state introdotte nuove misure applicative relative al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute, che entrano in vigore dal 1 gennaio 2013, ferme restando le previsioni relative alla compensazione per disagio economico e le regole di aggiornamento annuali;
 - l'articolo 8, dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, prevede che gli ammontari di compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio economico e fisico (di seguito: *bonus* elettrico) siano aggiornati, contestualmente all'aggiornamento dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche in bassa tensione del settore elettrico, applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2.700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;
 - con deliberazione 581/2012/R/com, l'Autorità ha aggiornato i valori del bonus elettrico con riferimento per anno 2013.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore del gas:

- con la deliberazione 405/2013/R/com, l'Autorità ha previsto un adeguamento prudenziale delle componenti tariffarie RE e RET, in attesa dei risultati a consuntivo sugli oneri per l'incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (di seguito: incentivazione CET) di competenza 2013, posti in capo al conto alimentato dalle suddette componenti;
- le stime e le previsioni del GSE in relazione agli oneri per l'incentivazione CET di competenza 2013 e 2014 risultano significativamente inferiori rispetto al tetto massimo previsto dal decreto 28 dicembre 2012;
- con la deliberazione 168/2012/R/com, l'Autorità ha adeguato in aumento la componente tariffaria RS, al fine di riequilibrare le competenze in capo al conto alimentato dalla medesima componente alla fine del 2013;

- alla fine dell'anno 2013, il conto RS risulta avere effettivamente coperto il deficit accumulato negli anni pregressi;
- con la deliberazione 574/2013/R/gas è stata approvata regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;
- il gettito attuale della componente RS risulta superiore agli oneri previsti di competenza nel 2014;
- ai sensi del comma 23.1, lettera c), della RTTG, è istituito il corrispettivo variabile CVOS, espresso in euro/Smc, a copertura, tra l'altro, degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio e degli oneri sostenuti dal GSE per l'erogazione delle misure di stoccaggio virtuale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 130/10; e che, ai sensi del comma 24.1, lettera c), della RTTG, il gettito derivante dall'applicazione di tale corrispettivo alimenta il "Conto oneri stoccaggio" di cui al comma 10bis.5 della RTSG istituito presso la Cassa;
- ai sensi del comma 10bis.7, della RTSG, l'Autorità determina il valore del corrispettivo unitario variabile CVOS tenendo conto della stima del gettito relativo alla copertura del fattore di garanzia dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio di cui al comma 10bis.1 della medesima RTSG;
- con la deliberazione 92/2013/R/GAS, l'Autorità, in applicazione dei decreti 15 febbraio 2013, ha introdotto aste competitive per l'assegnazione di una quota rilevante della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2013-2014 e, con deliberazione 121/2013/R/GAS, ha adottato disposizioni urgenti in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per il medesimo anno termico, al fine di sterilizzare gli eventuali impatti di natura finanziaria per le imprese di stoccaggio, ed ha previsto che le partite economiche per la copertura dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio siano erogate a valere sul predetto "Conto oneri stoccaggio";
- con deliberazione 279/2013/R/COM, l'Autorità ha rimandato l'aggiornamento del corrispettivo CVOS a successivo provvedimento, con effetti non prima del 1 gennaio 2014, in modo da disporre di tutti gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli oneri in capo al "Conto oneri stoccaggio";
- l'onere per la copertura del gettito associato alla capacità di stoccaggio non assegnata tramite le procedure di asta competitiva di cui ai precedenti alinea, nonché per la copertura del fattore di garanzia dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio, è stimabile ad oggi in circa 78 milioni di euro;
- con comunicazione del 19 novembre 2013, il GSE ha comunicato alla Cassa e, per conoscenza, all'Autorità, l'onere complessivamente sostenuto nell'anno termico 2012-2013 per l'erogazione delle misure transitorie di stoccaggio virtuale di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 130/10, che risulta pari a oltre 23 milioni di euro;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore gas;
- l'articolo 17, dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che l'Autorità aggiorni gli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus gas), applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1400

metri cubi, che usufruisce del servizio di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08;

- l'articolo 24, comma 2 del TIBEG prevede che l'ammontare di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sia differenziato per gli usi cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento;
- con deliberazione 581/2012/R/com, l'Autorità ha aggiornato i valori del bonus gas con riferimento per anno 2013.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di (maggior) tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin:
 - a) di 20 milioni di euro entro il 10 gennaio 2014;
 - b) di 15 milioni di euro entro l'1 febbraio 2014;
 - c) di 20 milioni di euro entro l'1 marzo 2014;
 - d) di 20 milioni di euro entro l'1 aprile 2014;a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2), fatto salvo quanto previsto dai commi 1.2 e 1.3 della deliberazione 405/2013/R/com;
- confermare le attuali aliquote della componente tariffaria A3;
- in relazione alle esigenze straordinarie connesse all'erogazione di 435 milioni di euro a favore del bilancio dello Stato di cui alla deliberazione 605/2013/R/com ed al parere 646/2013/I/com, imputare transitoriamente al conto A3 l'onere relativo all'erogazione delle somme relative alle leggi 311/04 e 266/05 di competenza dell'anno 2011 (135 milioni di euro), con conseguente corrispondente trattenimento transitorio dalle spettanze del GSE;
- in considerazione di quanto sopra disposto, prevedere che, fino al 30 giugno 2014, le erogazioni da parte della Cassa a favore del GSE, a valere sul conto A3, sono sottoposte a preventiva autorizzazione del Direttore della Direzione infrastrutture, previa informativa all'Autorità;
- procedere ad un primo dimensionamento, in logica prudenziale, della componente tariffaria A_E , dimensionando tale componente con l'obiettivo di coprire in 18 mesi gli oneri di competenza dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014, come ad oggi stimabili;
- prevedere che le disposizioni di cui alla deliberazione 6/2013/R/com per i soggetti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012 e successivi in relazione all'applicazione degli oneri generali si applichino anche alla componente tariffaria A_E ;
- prevedere per i soggetti allacciati in media tensione per consumi mensili superiori a 8 GWh ovvero allacciati in alta e altissima tensione per consumi mensili superiori a

- 12 GWh che non rientrano nelle imprese energivore, l'applicazione delle componenti tariffarie A in misura pari al 60% dell'aliquota applicata agli stessi soggetti per gli scaglioni di consumo immediatamente precedenti;
- fissare, per l'anno 2014, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 pari a 0,0182 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
 - adeguare di conseguenza la componente tariffaria MCT;
 - aggiornare, conseguentemente, la tabella 2, allegata alla deliberazione ARG/elt 242/10, relativamente al corrispettivo TS_{max} , tenuto conto anche della istituzione della componente A_E e di quanto disposto dalla deliberazione 607/2013/R/eel;
 - aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alle tabelle 1 e 2 all'Allegato 2 dell'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com in vigore dal 1 gennaio 2014, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti;
 - prevedere un adeguamento in riduzione delle componenti tariffarie RE e RET;
 - prevedere un adeguamento in riduzione della componente tariffaria RS;
 - prevedere, ai fini di recuperare, entro l'anno 2014, il gettito necessario alla copertura degli oneri in capo al "Conto oneri stoccaggio", relativi alla garanzia dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio e agli oneri sostenuti dal GSE per l'erogazione delle misure transitorie di stoccaggio virtuale nell'anno termico 2012-2013, un graduale aggiornamento della componente tariffaria CVOS nel corso del medesimo anno 2014;
 - prevedere, pertanto, a partire dal 1 gennaio 2014, un primo aggiornamento della componente tariffaria CVOS fissata pari a 0,095 centesimi di euro/smc; rinviare all'1 aprile 2014 l'ulteriore adeguamento della componente CVOS, con un incremento della medesima di circa l'80%;
 - aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alle tabelle 1 e 2 all'Allegato 2 dell'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com in vigore dal 1 gennaio 2014, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti;
 - aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alla tabella 3, della deliberazione 402/2013/R/com, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2014 e il primo trimestre 2013;
 - confermare tutti i valori delle rimanenti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin:

- a) di 20 milioni di euro entro il 10 gennaio 2014;
 - b) di 15 milioni di euro entro l'1 febbraio 2014;
 - c) di 20 milioni di euro entro l'1 marzo 2014;
 - d) di 20 milioni di euro entro l'1 aprile 2014;
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 per l'anno 2014

- 2.1 Per l'anno 2014, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, è pari a 0,0182 centesimi di euro/kWh.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 3.3 I valori della componente tariffaria A6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono fissati come indicato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento.
- 3.4 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono fissati come indicato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento.
- 3.5 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, As, A_E, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 71.1, del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.
- 3.6 I valori degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, sono fissati come indicato nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento.
- 3.7 Il corrispettivo *TS_{max}*, di cui al comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è fissato come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 4.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG₁, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, sono fissati come indicato nella Tabella 8 allegata al presente provvedimento.

- 4.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, sono fissati come indicato nella Tabella 9 allegata al presente provvedimento.
- 4.3 Il valore della componente tariffaria CV^{os} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014 è pari a 0,095 centesimi di euro/standard metro cubo.

Articolo 5

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio per l'anno 2014

- 5.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico e gas in stato di disagio di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com in vigore dal 1 gennaio 2014, sono fissati come indicato nelle Tablelle 10, 11, e 12 allegate al presente provvedimento.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Fino al 30 giugno 2014, dalle erogazioni da parte della Cassa a favore del GSE, a valere sul conto A3, è transitoriamente trattenuto un importo pari a 135 milioni di euro; fino alla stessa data, dette erogazioni sono sottoposte a preventiva autorizzazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione, previa informativa all'Autorità.
- 6.2 Quanto previsto al comma 4.2, lettera c) e 5.3, lettera b), della deliberazione 6/2013/R/com si applica anche alla componente tariffaria A_E per il periodo 1 gennaio 2014 – 19 maggio 2014.
- 6.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze, alla Cassa e al GSE.
- 6.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni